**Approvato con delibera consiliare n.52 del 27/11/2002 e modificato al comma 3 dell'art.35\ con atto consiliare n.20 del 2707/2008**

# COMUNE DI S. ELISABETTA

PROV. DI AGRIGENTO

## SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE ACQUA

### REGOLAMENTO DELLE UTENZE IDRICHE

### TITOLO I

### NATURA E MODALITA' DELLE CONCESSIONI

#### Art. 1
#### Sistema di fornitura

1. Il comune di S. Elisabetta per l'espletamento del servizio idrico, acquista, tratta ed eroga acqua potabile sia per gli usi domestici che per quelli non domestici.
2. La fornitura di acqua è effettuata ai piedi del fabbricato a partire dal pozzetto di distribuzione, con il sistema di consegna a flusso libero, misurato da contatore idrometrico per ciascun corpo di fabbrica o per singole unità abitative.
3. I titolari di contratto possono chiedere, con oneri a proprio carico, l'adeguamento della propria situazione di fatto e di diritto alla norma di cui al comma precedente.
4. Il servizio idrico comunale esercita assidua vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabile somministra ed effettua gli opportuni controlli chimico-batteriologici a mezzo di laboratori regolarmente autorizzati.
5. Le concessioni sia per uso domestico che non domestico vengono accordate tramite regolari contratti alle condizioni di cui al presente regolamento.
6. I concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora, per cause derivanti da forza maggiore o per lavori di manutenzione, siano temporaneamente privati della fornitura dell'acqua potabile.
7. Prima dell'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata che comportino interruzione dell'erogazione, gli utenti saranno preventivamente avvisati dal servizio idrico comunale.

#### Art. 2
#### Tipi di concessione

1. Le concessioni di acqua per l'espletamento del servizio idrico di cui all'art. 1, si distinguono ai fini dell'applicazione delle tariffe nei seguenti tipi:
   - **Tipo A/1: Uso domestico**

     Si considera destinato ad uso domestico l'acqua per alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici. La concessione di tipo A/1 è destinata esclusivamente alle unità abitative e alle loro pertinenze.
   - **Tipo A/2: Uso non residenziale**

     Si considera destinata ad usi domestici non residenziali l'acqua concessa per gli immobili diversi dalle abitazioni, quali depositi laboratori in genere studi professionali,

banche, officine, autorimesse, scuole, centri didattici, chiese centri sociali, uffici pubblici e privati e simili.

- **Tipo B: Usi domestici non residenziali**

Si considera destinato ad uso domestico non residenziale l'acqua per alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici, esclusivamente alle unità abitative e alle loro pertinenze per abitazioni diverse dalla residenza, case di campagna ecc.

- **Tipo C: Usi esercizi pubblici**

Appartengono a questa categoria le concessioni a favore di esercizi pubblici e attività commerciali quali bar, ristoranti, ed esercizi in genere.

- **Tipo D: Usi industriali ed artigianali**

Appartengono a questa categoria le concessioni a favore di attività artigianali o industriali.

- **Tariffa a forfait**

Se per ragioni tecniche, non sia possibile allacciare il misuratore idrometrico o per concessioni temporanee si applica la particolare tariffa a forfait.

2 In caso di unico allaccio di unità immobiliare adibita ad usi promiscui, si applica la tariffa della tipologia relativa alla destinazione della superficie più ampia (es. appartamento ad uso abitazione della famiglia con annesso studio professionale o con annesso laboratorio, o con annessa attività commerciale).

## Art. 3
## Uso dell'acqua

1. L'utente deve utilizzare l'acqua esclusivamente per l'uso indicato nel contratto di concessione.
2. E' fatto divieto assoluto all'utente di:
   - cedere a qualsiasi titolo o per qualsiasi uso, tutta o parte dell'acqua fornitagli;
   - Alimentare, anche se di sua proprietà altri immobili, non espressamente indicati nel contratto di fornitura.
3. L'utilizzazione dell'acqua potabile per usi diversi da quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto di fornitura, nonché la cessione a terzi di tutta o parte dell'acqua ricevuta e l'alimentazione di altri immobili non indicati nel contratto di fornitura, sono puniti con una ammenda da €. 100,00 (cento) a €. 250,00 (duecentocinquanta).

## Art. 4
## Durata dei contratti di fornitura

1. I contratti di fornitura decorrono dalla data di sottoscrizione e l'ufficio idrico provvederà alla suggellatura del contatore idrometrico e sono a tempo indeterminato
2. Qualora l'utente intenda disdire il contratto, deve avvisare il servizio idrico comunale almeno 30 giorni prima, con lettera raccomandata a.r. o con richiesta su apposito modulo inoltrata direttamente presso il protocollo generale del Comune.
3. Il contratto si intenderà disdetto dalla data di effettiva lettura e rimozione del contatore, che saranno effettuate dal servizio idrico comunale entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza.
4. L'utente resta obbligato a corrispondere, entro 3 (tre) mesi dalla disdetta del contratto, le somme a saldo che gli saranno comunicati dal servizio idrico.

## Art. 5
## Prelievi abusivi

1. E' fatto divieto a chiunque di prelevare acqua dall'acquedotto comunale senza regolare contratto e relativo apparecchio misuratore installato e suggellato dal servizio idrico del Comune.
2. Il servizio idrico comunale, accertata l'infrazione, sospende immediatamente il prelievo abusivo e procede alla denuncia del furto di acqua alla competente Autorità richiederà, inoltre, il pagamento dell'acqua prelevata abusivamente, calcolandone l'importo forfetariamente, e l'eventuale risarcimento dei danni.

## Art. 6
## Modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere variato in qualsiasi momento e le variazioni si intendono comunicate agli utenti mediante la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune del relativo provvedimento.
2. E' facoltà dell'Utente recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di modifica o di sostituzione del Regolamento. In mancanza di ciò le variazioni si intendono tacitamente accettate.

# TITOLO II

# RICHIESTA DI CONCESSIONE

## Art. 7
## Domanda di concessione

1. Le forniture di acqua potabile sono concesse al proprietario o a chi ha il possesso di un immobile, a qualsiasi titolo. Per l'ottenimento della concessione l'interessato deve presentare domanda su apposito modulo fornito dall'ufficio idrico comunale.

La domanda deve contenere:

- L'indicazione delle generalità del richiedente e la sua residenza; per le persone giuridiche la sede legale e le generalità del rappresentante legale;
- Il codice fiscale o partita IVA;
- Il titolo in base al quale si richiede l'allaccio (proprietario, affittuario, altri);
- L'uso per il quale è richiesta la concessione e se non domestica, l'indicazione esatta dell'attività svolta;
- Atto amministrativo relativo all'immobile (concessione edilizia, concessione edilizia in sanatoria, autorizzazione ecc.)

Dovranno essere allegati alla domanda, a seconda del tipo di concessione:

- Copia dell'atto comprovante la proprietà o il possesso dell'immobile per il quale si richiede l'allacciamento;
- Per i cantieri edili, copia della concessione ad edificare;

In tutti i casi in cui la richiesta viene effettuata da persona giuridica soggetta all'iscrizione presso la C.C.I.A.A. deve essere prodotto il relativo il certificato di iscrizione o autocertificazione ai sensi di legge.

La richiesta effettuata per conto di un condominio deve essere accompagnata dal verbale dell'assemblea dei condomini, dove viene chiaramente identificata la persona autorizzata a sottoscrivere la domanda di concessione.

In caso di concessioni temporanee e per uso non domestico, deve allegarsi copia dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria pubblica.

2. Il richiedente deve allegare alla domanda l'attestazione del versamento effettuato sul c/c postale del comune dell' importo di €. 25,82 (venticinque e ottantadue) per istruttoria della pratica.
3. Il comune non può consentire la fornitura se non ad edifici realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia vigente o ad edifici per la cui illegittimità sia stata preventivamente presentata domanda di sanatoria nei modi e nei termini di legge, e comunque nel rispetto della L.R. 37/85 e successive modifiche e d integrazioni.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, sarà rilasciata autorizzazione ad eseguire la presa, specificando le modalità dell'esecuzione dei lavori di derivazione, costruzione della presa stradale e relativo allacciamento. Il rilascio di detta autorizzazione sarà subordinato al versamento, a titolo di cauzione provvisoria di una somma congrua all'importanza dei manufatti da salvaguardare durante l'esecuzione dei lavori. Tale somma sarà restituita a fine lavori su dichiarazione di regolarità da parte dell'U.T.C. .
5. Nell'ipotesi di mancato versamento della somma di cui al precedente comma, entro i successivi 30 giorni dalla data della comunicazione dell'U.T.C., la relativa richiesta presentata si intenderà decaduta a tutti gli effetti e potrà essere riaccesa dietro versamento della somma prevista per successivo riesame e sopralluogo.
6. La realizzazione di allacciamento alla conduttura comunale eseguita senza la prescritta autorizzazione è punita con la sanzione di € 1.000,00 (mille), fatti salvi i provvedimenti di natura penale.
7. La stipula del contratto di fornitura potrà effettuarsi entro 7 giorni dalla data del verbale di accertamento della conformità dell'esecuzione delle opere di derivazione alle prescrizioni tecniche del servizio idrico comunale, previa istallazione e suggellatura del contatore da parte dello stesso servizio idrico. L'accertamento deve essere eseguito dal servizio idrico entro 15 giorni dalla data di comunicazione della fine dei lavori. Entro tale termine sarà autorizzata la stipula del contratto, ovvero saranno richiesti rifacimenti, modifiche, miglioramenti o integrazioni delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni tecniche.
8. I soggetti che eseguono prelievi di acqua prima della stipula del contratto, dell'istallazione del contatore e della sua suggellatura incorrono nelle sanzioni di cui al precedente art. 5.

## Art. 8
## Strade non canalizzate o servite da altri acquedotti

1. Al momento dell'approvazione di piani di lottizzazione e/o di progetti edilizi, il responsabile del servizio idrico dovrà esprimere parere sulla fattibilità sul tipo di materiali da utilizzarsi e sulle tecniche di esecuzione relativamente alle opere di urbanizzazione riguardanti gli impianti per la fornitura di acqua.
2. Ove per effettuare la fornitura fosse necessario realizzare prolungamenti delle condutture idriche, il comune effettuerà le opere necessarie non risultanti a carico del costruttore dalla concessione edilizia.
3. Nelle zone non servite da rete idrica il comune potrà rifiutare la fornitura dell'acqua fino a quando non si provvederà alla realizzazione di idoneo acquedotto.
4. Qualora esistono fabbricati del territorio comunale ricadenti nelle adiacenze di acquedotti gestiti da altri Enti, il Sindaco può concedere nulla-osta all'allacciamento a determinate condizioni su parere del dirigente del servizio idrico, qualora esista la disponibilità del gestore dell'altro acquedotto. Analogamente si potrà accogliere, qualora possibile, la richiesta di allaccio a questo acquedotto, per fabbricati limitrofi allo stesso ma non ricadenti

su territorio di questo Comune, su parere favorevole del dirigente dell'U.T.C. e su nulla-osta del Comune su cui territorio ricadono i fabbricati interessati.

### Art. 9
### Passaggio di tubazioni su suolo altrui

1. Relativamente al diritto di passaggio di condotta su proprietà privata, valgono le norme di legge in materia di servitù.
2. Il Comune ha facoltà di subordinare la stipulazione del contratto di utenza alla produzione da parte del richiedente del titolo giuridico per l'attraversamento del fondo di terzi.

## TITOLO III

## CONTRATTI DI CONCESSIONE

### Art. 10
### Stipula del contratto

1. Accertata la possibilità della concessione ed eseguiti i lavori di derivazione o di presa stradale, il Comune procede alla stipula del contratto di somministrazione in favore del richiedente e all'installazione e suggellatura del contatore idrometrico acquistato dall'utente.
2. La somma versata a titolo di cauzione, di cui al precedente art. 7, comma 4, sarà restituita senza interessi dopo l'avvenuto ripristino della sede stradale, suggellatura del contatore idrometrico e nulla-osta dell'U.T.C..
3. Il contratto redatto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di registro, è sottoscritto dall'utente e dal dirigente del servizio tecnico del Comune, in un solo originale che rimane presso detto servizio. Una copia del contratto va rilasciata all'utente; una seconda copia va trasmessa al servizio bollettazione consumi idrici.
4. La spesa del contratto di fornitura ed il bollo, sono a carico dell'utente.
5. Nel caso di vendita dell'immobile approvvigionato, di cessione dell'esercizio o di cessione della locazione, l'intestatario del contratto deve dare immediato avviso al Comune – servizio idrico, il quale entro 30 giorni disattiverà l'impianto.
6. Fino alla disattivazione dell'impianto è dovuto il pagamento del consumo idrico da parte dell'utente intestatario del contratto relativo.
7. Nel caso di morte del titolare della concessione gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al servizio idrico. Gli eredi sono responsabili a norma di legge verso l'amministrazione comunale di tutte le somme dovute dal titolare della concessione.
8. Qualsiasi variazione della titolarità dell'utenza dovrà comunque essere comunicata al servizio idrico comunale, al fine del rilascio di una nuova concessione a favore del soggetto subentrante nella titolarità o disponibilità dell'immobile allacciato all'acquedotto.
9. In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto, che il precedente concessionario. Al soggetto ai soggetti responsabili dell'omessa comunicazione verrà comminata una sanzione pecuniaria di €. 100,00 (cento).

### Art. 11
### Concessioni di allaccio idrico già rilasciate

1. Tutti i titolari di concessione idrica già rilasciati a qualsiasi titolo, sono tenuti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento alla stipula del nuovo contratto di somministrazione acqua. All'Atto della verifica dell'allaccio il personale dell'ufficio idrico stilerà verbale di lettura del contatore, sottoscritto dallo stesso personale e dall'utente.
2. Il Comune provvederà ad affiggere apposito avviso pubblico, con il quale saranno invitati gli utenti ad aderire al nuovo sistema tariffario e di distribuzione con contatore idrometrico.
3. Trascorso il termine di cui al precedente comma 1, l'ufficio idrico provvederà al distacco della presa che potrà essere attivata solo dietro il pagamento di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 e dopo la stipula del contratto.

## Art. 12
## Condizioni generali di contratto

1. Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere disposizioni che siano in contrasto con quelle previste nel presente regolamento.

## Art. 13
## Contenuto del contratto

1. Il contratto di concessione deve contenere i seguenti elementi:
   a) Cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario dell'immobile da approvvigionare o dell'amministratore del condominio, suo codice fiscale e/o partita iva;
   b) indicazione toponomastica dell'immobile, nonché la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il numero dell'interno, il numero dei vani utili e di servizio, oltrechè la superficie complessiva abitabile ed in caso di utenza promiscua il tipo di categoria edilizia prevalente;
   c) durata della fornitura per le utenze temporanee
   d) anticipo da versare sui consumi di cui al successivo art. 17;
   e) uso cui è destinata la fornitura, secondo la tipologia riportata all'art. 2
   f) dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme del regolamento comunale.
   g) per gli allacci esistenti sarà riportata la lettura del contatore come risulta dal verbale di cui all'art. 11 comma 1.

## Art. 14
## Modificazione del rappresentante intestatario

1. L'eventuale sostituzione del rappresentante del condominio che ha stipulato il contratto di fornitura non è opponibile al Comune finchè non gli sia stata comunicata, per iscritto, unitamente all'apposito atto da cui si evince la nomina, il nominativo del nuovo rappresentante che dovrà accettare l'incarico nei termini di legge e del presente regolamento.

## Art. 15
## Contratto condominiale

1. L'assemblea condominiale, con regolare deliberazione da allegare alla richiesta scritta, può chiedere al servizio idrico di revocare la propria adesione al contratto condominiale previo pagamento dei consumi dovuti.
2. Nel caso di contratto collettivo non regolato da condominio sarà sufficiente l'esibizione delle attestazioni di avvenuto pagamento dei consumi.

3. La revoca del contratto condominiale o collettivo può non essere accettato dal Comune, per ragioni tecniche, ovvero subordinata all'esecuzione di lavori di adeguamento a cura e spese del condominio, conformemente alle prescrizioni tecniche che saranno imposte dal servizio idrico Il singolo utente dovrà stipulare contestualmente alla revoca nuovo contratto per la fornitura di acqua.

## Art. 16
## Contratti per forniture temporanee od occasionali

1. Le modalità e le prescrizioni dettate nel presente regolamento valgono anche per i contratti di fornitura temporanei od occasionali di acqua per uso igienico-potabile a cantieri o opifici in genere.
2. La concessione di fornitura temporanea od occasionale è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:
   a) la somministrazione di acqua verrà concessa dietro presentazione di concessione edificatoria, se trattasi di lavori edili o autorizzazione del Comune, se trattasi di altre attività;
   b) la durata del contratto, verrà computata ai mesi interi e si intenderà pari ad un mese anche nel caso in cui fosse richiesta per periodo più breve;
   c) la concessione è subordinata alla esecuzione delle opere di derivazione che saranno prescritte dal servizio idrico ed al versamento di una cauzione pari alla spesa presunta per la rimozione delle opere di derivazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
   d) il pagamento dei consumi dovrà essere effettuato a contatore, con la tariffa prevista per le utenze di tipo B di cui all'art. 2 del presente regolamento.

## Art. 17
## Anticipo sui consumi a garanzia dei pagamenti delle future fatture

1. Il concessionario dovrà, alla stipula del contratto, versare un anticipo sui consumi, così distinto per ciascuna tipologia di concessione di cui al precedente art. 2:

| | | |
|---|---|---|
| * per le concessioni di tipo A/1 | euro | 50,00 |
| * per le concessioni di tipo A/2 | euro | 35,00 |
| * per le concessioni di tipo B | euro | 115,00 |
| * per le concessioni di tipo C e D | euro | 140,00 |
| * per le concessioni a FORFAIT | euro | 125.00 |

2. Gli anticipi sui consumi saranno rimborsati dal Comune, senza interessi, entro il trimestre successivo alla risoluzione del contratto, dedotti i crediti vantati dal Comune.

# TITOLO IV
# MESSA IN OPERA DEI CONTATORI E FATTURAZIONE DEI CONSUMI

## Art. 18
## Messa in opera dei contatori - verbale di installazione e sugellazione degli apparecchi

1. La fornitura dell'acqua è effettuata con il sistema di misura con contatore idrometrico provvisto di sonda per l'inserimento di dispositivo per lettura radio, acquistato dallo stesso utente ed installato e suggellato dal servizio idrico del Comune di S. Elisabetta.
2. Le opere di derivazione dalla rete di distribuzione sino all'alloggiamento del contatore sono eseguite a cura e spese dell'utente, conformemente alle prescrizioni tecniche del servizio idrico comunale.

3. Le opere di derivazione della rete di distribuzione fino al contatore compreso, costituisce la presa.
4. Ad ogni unità abitativa può essere concessa una sola presa. I condomini sono tenuti a fornirsi di un idoneo impianto di sollevamento qualora non ricevano acqua agli impianti sopraelevati, infatti il Comune assicura la fornitura al pozzetto di derivazione. A richiesta, il Comune, ove possibile, può concedere il sottosuolo necessario per la costruzione di una vasca di raccolta per l'installazione di detto impianto.
5. Il Contatore viene collocato in apposito vano direttamente accessibile all'esterno della proprietà privata prospiciente il suolo pubblico. In casi particolari, ove ciò non sia tecnicamente possibile, il contatore può essere allocato su apposito pozzetto su suolo pubblico, previa autorizzazione, o in altro luogo idoneo e comunque di facile accesso al personale dell'acquedotto comunale. Qualora per eseguire la somministrazione d'acqua sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi di manovra o di misura su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà presentare preventivamente prova dell'avvenuta costituzione della servitù di acquedotto a carico del terzo.
6. L'allacciamento dovrà avvenire nel pozzetto di distribuzione più vicino al fabbricato. Nell'ipotesi che detto allacciamento dovesse presentare delle difficoltà tecniche - esecutive, sempre accertate dal responsabile del servizio idrico, può essere autorizzata, con spesa a carico degli utenti, la realizzazione di eventuali pozzetti di distribuzione aggiuntivi, con saracinesca sulla derivazione.
7. Nel caso in cui la presa fosse di diametro non sufficiente in rapporto alle condizioni piezometriche della zona, sulla base di una relazione scritta dal tecnico del servizio idrico attestante le difficoltà di natura tecnica – esecutiva, può essere autorizzata la sostituzione della presa con altra di diametro superiore.
8. Le spese per dette modifiche sono a carico dell'utente. Sono vietati gli allacciamenti di qualunque genere tra i tubi dell'acqua potabile e quelli di fogna o di qualsiasi altro uso diverso dal potabile.
9. Ne caso in cui gli operatori del servizio idrico dovessero riscontrare delle irregolarità sugli impianti avvertiranno l'utente perchè provveda ad eliminare gli inconvenienti, qualora il fatto non costituisca reato. In ogni caso, se l'utente non provvederà tempestivamente, il servizio idrico disporrà la sospensione della fornitura.
10. La fornitura, la messa in opera, la suggellatura dell'apparecchio misuratore, fornito dall'utente, la manutenzione e la sua sostituzione in caso di guasto, vengono eseguiti dal Comune a proprie spese, con proprio personale o con imprese convenzionate. L'utente è obbligato a pagare all'amministrazione comunale, unitamente all'importo dei consumi il costo della manutenzione.
11. L'utente deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni tecniche ed esecutive per consentire al Comune il montaggio del contatore. Occorrendo, l'utente provvederà, a sue spese, anche alla realizzazione delle opere murarie per la collocazione del contatore, secondo le modalità prescritte dal U.T.C..
12. Al momento della messa in opera del contatore sarà redatto verbale di suggellatura, sottoscritto dall'utente, nel quale saranno descritti il tipo dell'apparecchio misuratore e le sue caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo eventualmente registrato al momento della posa.
13.

## Art. 19
## Prova del contatore - sostituzione del contatore

1. In corso di contratto, il titolare può richiedere la prova di funzionamento del contatore.
2. La prova sarà effettuata previo appuntamento, sul posto o in officina, alla presenza del concessionario stesso o di un suo incaricato. Trascorsi 15 giorni dalla data della

richiesta, nel caso di mancato intervento dell'interessato all'appuntamento con gli addetti alle prove, la richiesta verrà annullata.

3. Si riterranno esatte le misurazioni del contatore qualora l'errore sia contenuto entro il limite del ±5%.
4. Se il contatore sottoposto alla verifica risulta funzionante, le spese di verifica, pari a €.25,82 (venticinque,82), saranno a carico dell'utente e gli verranno addebitate nella bolletta del periodo successivo a quello di effettuazione della prova.
5. Nel caso di errore di misura superiore al ±5%, le spese saranno a carico del comune, che provvederà alla sostituzione del misuratore fornito dall'utente, ed al ricalcalo della fatturazione a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso fino alla data della prova, con i criteri di cui al successivo art. 23, comma 2.
6. I conguagli relativi verranno apportati sulla bolletta del periodo successivo a quello di effettuazione della prova.

## Art. 20
## Caratteristiche del contatore idrometrico

1. Presso ciascuna utenza, il servizio comunale provvederà a proprie spese all'istallazione di un contatore idrometrico fornito dall'utente, avente le seguenti caratteristiche: Contatore per acqua fredda, a getto multiplo, lettura diretta su rulli numerati protetti del tipo a quadrante bagnato a lettura diretta; il vetro dovrà essere tagliato da lastra; la capsula sarà munita di dispositivo atto a compensare la pressione all'interno e all'esterno della capsula stessa; lettura fino a 100.000 mc. per tutti i contatori; le cifre sui rulli dovranno essere convenientemente dimensionate per facilitare la lettura; i rotismi e le turbine dovranno essere in speciale resine sintetica o altro materiale ant-incrostante; il perno di fondo dovrà essere regolabile in altezza; il contatore dovrà essere provvisto di filtro all'entrata e con dispositivo anti-appannamento; valvola di ritegno per evitare il ritorno nella condotta di distribuzione; prestazioni idrauliche secondo classe B, norme CEI (conformi al D.P.R. 854/83 e CEE 75/33 del 17/12/74). Il contatore deve essere provvisto di sonda per lettura elettronica e dovrà essere accoppiata con trasmettitore a radio frequenza fornito dal Comune. Dovrà essere possibile la sugellatura del misuratore mediante spiralina zincata ripiegata e sigillata con apposito piombino che verrà punzonato con pinza numerata da personale di questo Comune o da suoi incaricati. I contatori devono essere completi di raccordo e guarnizioni.

## Art. 21
## Verifiche impianti – manomissione e danni – responsabilità dell'utente

1. L'utente dovrà permettere agli addetti del servizio idrico, anche senza preavviso purchè in ore diurne, il libero accesso in tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto e dovrà uniformarsi alle prescrizioni che gli venissero impartite dagli stessi nei riguardi del buon funzionamento dell'impianto
2. Nel caso in cui, per altra qualsiasi causa imputabile all'utente, non sia stato possibile eseguire eventuali verifiche che il responsabile del servizio idrico abbia ritenuto opportuno disporre, è facoltà del servizio idrico, sulla base di una relazione del tecnici incaricato, sospendere la fornitura dell'acqua.
3. La sospensione sarà operata di diritto, senza alcuna diffida e/o preavviso, nel caso in cui sia stata costatata un alterazione degli impianti, la rimozione del contatore o della sugellatura, o qualunque altra irregolarità che possa influire sul normale funzionamento degli impianti,

fatte salve le azioni per il risarcimento dei danni o l'eventuale denuncia penale ricorrendone i presupposti.

4. Verificatasi una delle ipotesi di cui al comma precedente, l'utente, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di € 200,00 (duecento), dovrà versare una somma che sarà determinata di volta in volta quale corrispettivo dell'acqua eventualmente dispersa o sottratta abusivamente, rimborsando altresì tutte le spese causate dall'abuso, anche se questo commesso da terzi, salva e riservata qualsiasi altra azione del comune a tutela dei propri diritti e dell'interesse pubblico, nei confronti del responsabile.
5. L'utente curerà che siano preservate da manomissioni e da furti la derivazione, gli apparecchi di misura e ogni altra opera costituente la presa come definita al 3° comma del precedente art. 18, assumendosi anche l'obbligo di denunciare prontamente al comune le eventuali irregolarità o danni che si verificassero e ciò per evitare conseguenti responsabilità civili e penali.
6. Il comune è esonerato da ogni responsabilità per danni di varia natura causati dalla fuoruscita di acqua, imputabile alla presa.

## Art. 22
## Rilevamento e fatturazione consumi.

1. L'accertamento dei consumi avviene mediante la lettura periodica del contatore eseguita dal servizio idrico o direttamente dall'utente, il quale provvederà ad effettuare il versamento del canone dovuto entro il giorno 10 (dieci) dei mesi di luglio e febbraio, secondo le indicazioni contenute sul retro del bollettino di versamento che viene fornito dal comune.
2. La quantificazione dei consumi trimestrali può essere effettuata anche sulla base del consumo del semestre precedente, salvo conguaglio.
3. L'eventuale smarrimento dei moduli forniti dal Comune obbliga l'utente a richiederne altri presso il servizio idrico, previo pagamento del relativo costo.
4. Il mancato pagamento della semestralità alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 5% dell'importo dovuto, per ogni semestre di ritardo o frazione di semestre.
5. In caso di morosità reiterata, l'amministrazione procede alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'utente ai sensi del successivo art. 29, lettera d), fatte salve le azioni penali qualora il fatto costituisca reato e fatto salvo il recupero delle somme dovute.
6. La bolletta di pagamento dei consumi idrici comprenderà anche il canone di fognatura e depurazione, come per legge, nonchè l'importo delle eventuali penalità, spese ed interessi legali.

## Art. 23
## Proprietà del contatore e suo irregolare funzionamento

1. Il contatore installato a cura e spese del Comune é fornito dall'utente e resta di sua proprietà;
2. Qualora all'atto della lettura del contatore o a seguito di segnalazione dell'utente si dovessero riscontrare irregolarità nel funzionamento dell'apparecchio di misura, il consumo di acqua, per il tempo compreso tra l'ultima lettura e la data di accertamento dell'irregolarità, sarà quantificato per confronto con il periodo corrispondente del precedente anno. Per le concessioni più recenti, è calcolato in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato.

3. Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune in base ad accertamenti presuntivi insindacabili, fatte salve le sanzioni di cui al precedente art. 21, comma 4.

**Art. 24**
**Rimozione degli apparecchi di misura**

1. All'atto della rimozione degli apparecchio di misura, viene redatto apposito verbale firmato dagli incaricati del Comune e, se presente, dall'utente o da suo rappresentante.
2. Tale verbale deve indicare il tipo, il calibro ed il numero di matricola del contatore, il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di irregolarità riscontrate.

**Art. 25**
**Norme penali**

1. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono disciplinate:
   - dagli artt. 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato con art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530;
   - dall'art. 41 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed aggiunte;
   - dall'art. 650 del Codice Penale;
   - dall'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 16 giugno 1931, n. 773;

   Salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

## TITOLO V

## FORNITURE SPECIALI, CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

**Art. 26**
**Fontanelle pubbliche**

1. Dalle fontanelle pubbliche, è consentito attingere acqua nei limiti dei bisogni potabili.
2. E' vietato pertanto:
   a) Attingere acqua con recipienti di capacità superiore a cento litri;
   b) Applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre acqua entro i locali privati, cisterne, botti o autobotti ecc.;
   c) Modificare o alterare il getto d'acqua;
   d) Praticare il lavaggio di auto o mezzi in genere, nonché di derrate alimentari destinati al commercio o di capi di biancheria e simili.
3. Nei confronti dei trasgressori il Comune, oltre a richiedere il risarcimento degli eventuali danni, applicherà una ammenda pari a €. 50,00 (cinquanta).

**Art. 27**
**Impianti idrici interni**

1. Gli impianti idrici interni derivati dall'apparecchio misuratore sono di proprietà del titolare della concessione, al quale compete l'onere del mantenimento in perfetto stato di

efficienza, custodia e manutenzione. Il servizio idrico comunale ha il diritto di ispezione e controllo ( in particolare per quanto riguarda il divieto di istallazione elettropompe àspiranti direttamente dalla rete, la prescrizione di dotazione di valvole di ritenuta per ogni singolo apparecchio domestico collegato al predetto impianto, scaldacqua, lavastoviglie, ecc) in modo da impedire dell'acqua in rete.

2. E' assolutamente vietato collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile in genere, o commista a sostanze estranee o di altra provenienza;. oppure collegarle direttamente ad apparecchi, di sollevamento o di cacciata per latrine senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i necessari requisiti igienici, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante e costruito in modo che l'arrivo di acqua in pressione sia situato più alto di almeno 12 centimetri rispetto al massimo livello raggiungibile dell'acqua nel serbatoio.
3. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
4. Nel caso di apparecchi domestici elettrici collegati all'impianto idrico gli stessi devono essere dotati di prese a terra e, comunque, di tutti gli accorgimenti atti alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del lavoro, previsti dalle leggi vigente in materia.
5. L'impianto idrico interno non potrà comunque essere utilizzato come presa a terra per il collegamento di impianti elettrici in genere.
6. Le eventuali infrazioni riscontrate autorizzeranno il Comune a sospendere le erogazioni fino a quando non saranno eliminati gli inconvenienti a cura e spese dell'utente ed in base alle prescrizioni tecniche impartite.
7. L'utente ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza i rubinetti erogatori domestici ed ogni altra opera idraulica di erogazione, con particolare riguardo a quelle dotate di chiusura automatica od a galleggiante, in modo da evitare dispersioni d'acqua.
8. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà necessarie per il funzionamento degli impianti interni, nonché di eliminare tutti quegli inconvenienti che in qualche modo possono turbare la funzionalità della rete esterna.
9. L'utente è tenuto ad eseguire le soluzioni tecniche prescritte, entro i termini assegnati.
10. In caso di inadempienza il Comune sospenderà l'erogazione fino a quando l'utente non avrà provveduto a quanto prescritto.

### Art. 28
### Manutenzione e riparazione rete stradale

1. Il Comune provvederà a proprie spese alla manutenzione ed alla riparazione delle condotte di adduzione, di trasporto e di distribuzione fino ai singoli punti di consegna con l'esclusione dell'opera di presa che resta di proprietà dell'utente.

## TITOLO VI

## RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - MOROSITA' - RIATTIVAZIONE UTENZE

### Art. 29
### Obblighi dell'utente

1. L'utente è responsabile di qualsiasi violazione scaturente dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione.

2. Tali violazioni, accertate dal responsabile del servizio idrico, obbligheranno l'utente alle sanzioni previste dal presente regolamento.

## Art. 30
## Risoluzione del contratto

1. Il contratto di utenza si intende risolto:
   a) Nel caso di cessazione attività esercitata o per fallimento dell'utente;
   b) Nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile;
   c) Per disdetta nei termini stabiliti;
   d) Per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, protratta per oltre 120 giorni dalla data di emissione della relativa bolletta;
   e) Nel caso di accertato uso dell'acqua, diverso da quello stabilito nel contratto;
   f) Nel caso in cui venisse accertato che l'utilizzatore della fornitura è persona diversa dall'intestatario del contratto, non avendo effettuato ancora la voltura da parte del subentrante.
2. Restano salvi i diritti del Comune per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati o che matureranno fino alla scadenza del contratto. Sono fatte salve, altresì, le azioni penali qualora il fatto costituisca reato;
3. Segnatamente, nei casi di cui alle lettere a) e b), il Comune potrà legittimamente pretendere il pagamento di canoni ed accessori finchè l'utente non abbia portato a sua conoscenza i fatti risolutivi nelle forme prescritte.

## Art. 31
## Incameramento dell'anticipo in caso di risoluzione del contratto imputabile a colpa dell'utente

1. In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente, il Comune ha diritto di incamerare l'anticipo sui consumi, di pretendere le somme non coperte dall'anticipo, anche per le sanzioni pecuniarie nelle quali l'utente sia incorso, e di agire per il risarcimento degli altri danni subiti.
2. Eventuali prelievi abusivi saranno imputati in base ai dati rilevati dal Comune mediante i suoi agenti e da questi ultimi verbalizzati o, in mancanza, in base alla media dei consumi precedenti o di utenze simili.

## Art. 32
## Morosità

1. L'utente ha l'obbligo di provvedere al pagamento della bolletta per il canone e consumo entro la scadenza indicata nella bolletta stessa o con i termini di cui al precedente art. 22, conna1.
2. L'utente moroso per canone ed altre somme dovute a qualsiasi titolo è tenuto altresì al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al 5%, per ogni semestre di ritardo o frazione di semestre.
3. Nel caso in cui l'utente risultasse moroso ancora dopo il 30° giorno successivo alla scadenza della bolletta, il servizio idrico comunale ha facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua, senza obbligo di preavviso. L'utente resta obbligato a corrispondere quanto dovuto per canoni maturati o da maturare e per sanzioni.
4. In caso di ripristino della fornitura l'utente dovrà pagare, oltre le somme arretrate e le sanzioni pecuniarie previste, le spese per la sospensione e la riattivazione della fornitura stessa, che saranno paria a €. 50.00 (cinquanta).

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 33
### Norme di diritto comune

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni di legge.

### Art. 34
### Installazione obbligatoria del contatore

1. Ai sensi e per gli effetti della disposizione contenuta nell'articolo 1 del presente regolamento, la fornitura dell'acqua dovrà avvenire con il sistema di misura a contatore, la cui installazione costituisce"conditio sine qua non" per l'erogazione relativa.

### Art. 35
### Norme di prima applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2003. Nelle more della sua esecutività, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel regolamento approvato con deliberazione di C.C. 18 del 31/07/2001.
2. Gli utenti sprovvisti di contatore dovranno, a proprie spese, procurarsi il relativo contatore con le caratteristiche di cui all'art. 20 e fare immediata richiesta al Comune perché lo stesso possa provvedere all'istallazione e suggellazione.

**Modifica approvata con atto consiliare n.20 del 20/07/2005**

*3. I contratti di fornitura dell'acqua con tariffe forfettarie decadono tassativamente a partire dal 01/01/2008. Il canone forfetario da applicare fino a tale data è stabilito in complessive €. 90,00 IVA compresa, importo rivalutabile in base agli indici ISTAT."*

### Art. 36
### Norme transitorie e finali

1. Con decorrenza 1° gennaio 2003 entrano in vigore le nuove tariffe di cui all'allegato "A" e viene abrogata qualsiasi norma in contrasto col presente Regolamento.
2. Gli utenti con tariffa a forfait, quelli con contratto a misura i cui contatori non sono funzionanti ovvero sono sprovvisti di suggellatura e gli utenti sprovvisti di contratto sono obbligati a richiedere al Comune la istallazione al contatore, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.
3. Gli utenti che non sono in regola con il pagamento dei canoni devono, entro lo stesso termine di 30 giorni, provvedere al pagamento dei canoni arretrati relativamente al quinquennio 1998/2002 e di quelli anteriori per i quali risulta la interruzione dei termini prescrizionali.
4. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62, 6° comma, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
5. Il presente regolamento, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62, 3° comma, del T.U. 3 marzo 1934, n.383, e successive modifiche ed aggiunte.